



Edizione di martedì 16 Luglio 2024

CASI OPERATIVI

Niente esenzione Imu per abitazione principale della società semplice
di **Euroconference Centro Studi Tributari**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

L'assegno di mantenimento all'ex coniuge in dichiarazione
di **Laura Mazzola**

RISCOSSIONE

Le cause di decadenza del concordato preventivo biennale
di **Stefano Rossetti**

CONTROLLO

Prende forma la modifica della responsabilità dei sindaci
di **Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La sede di direzione effettiva è quella dove vengono assunte le decisioni
di **Marco Bargagli**

Niente esenzione Imu per abitazione principale della società semplice

di **Euroconference Centro Studi Tributari**



Mario Rossi e la moglie Luisa Bianchi sono soci al 50% della società Alfa società semplice.

Tale società deriva da una precedente trasformazione agevolata avvenuta nel 2016.

La società possiede un fabbricato di categoria catastale A/7 oltre a una autorimessa di categoria C/6, che sono utilizzate, da Mario e Luisa, rispettivamente come abitazione principale e pertinenza.

È possibile in relazione a tali fabbricati fruire dell'esenzione Imu per abitazione principale posto che il fabbricato è utilizzata direttamente dai soci della società e quindi di fatto è come se fosse posseduta direttamente dai soci stessi?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

L'assegno di mantenimento all'ex coniuge in dichiarazione

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

L'assegno periodico corrisposto al coniuge è **deducibile** dal **reddito complessivo**, purché sia stabilito da un **provvedimento dell'autorità giudiziaria o da un accordo** raggiunto tramite **negoiazione assistita** o dinanzi all'ufficiale dello Stato civile.

Resta **esclusa**, pertanto, la **possibilità di dedurre assegni** corrisposti **volontariamente** al coniuge, magari al fine di rimediare alla mancata indicazione da parte del tribunale.

Tali assegni periodici, ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, lett. c\), Tuir](#), devono essere corrisposti a seguito di **separazione legale ed effettiva**, di **scioglimento o annullamento del matrimonio** o di **cessazione dei suoi effetti civili**.

La **deducibilità** spetta, nella misura determinata dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, in base al **criterio di cassa**.

Vale a dire che, ai fini della deduzione, devono essere presi in considerazione gli importi degli **assegni versati per ciascun anno solare**.

Contribuiscono alla deduzione, anche le **somme versate** a titolo di **adeguamento Istat**, purché tale adeguamento sia **indicato nella sentenza di separazione**, scioglimento o annullamento del matrimonio o di **cessazione dei suoi effetti civili**.

Ne deriva che sono deducibili anche le **somme erogate a titolo di arretrati** in più **tranches** o in **un'unica soluzione**.

Ai fini della deduzione, gli importi devono essere indicati all'interno del **rigo E22 del modello 730/2024 o RP22 del modello Redditi PF 2024**.

In particolare:

- nella **colonna 1**, deve essere indicato il **codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni di mantenimento periodici**;

- nella **colonna 2**, deve essere indicato l'**importo degli assegni periodici compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali disposti dal giudice**.

Mentre il pagamento dell'assegno rappresenta una **spesa deducibile in capo all'ex coniuge** che lo eroga, in capo all'ex coniuge che lo riceve configura un **reddito assimilato al lavoro dipendente**.

In particolare:

- l'**ex coniuge erogante** l'assegno di mantenimento ha **diritto di poter dedurre dal proprio reddito imponibile l'importo corrisposto nell'anno**;
- l'**ex coniuge beneficiario** dell'assegno è **tenuto ad indicare la somma riscossa in dichiarazione dei redditi**, in quanto si tratta di un **componente di reddito**, ai sensi dell'[articolo 50, lett. i\), Tuir](#).

Ai fini della dichiarazione del reddito percepito dall'ex coniuge beneficiario, gli importi devono essere indicati all'interno dei **righi da C6 a C8 del modello 730/2024 o da RC7 a RC9 del modello Redditi PF 2024**.

Si evidenzia che le **somme erogate dall'ex coniuge** dedicate al **mantenimento dei figli non sono detraibili e nemmeno deducibili** dal reddito ai fini Irpef.

Nell'ipotesi in cui la somma derivante dal provvedimento giudiziale sia comprensiva anche della quota per il mantenimento dei figli, occorre imputare il **50% per il mantenimento del coniuge** e il restante **50% per il mantenimento dei figli**.

RISCOSSIONE

Le cause di decadenza del concordato preventivo biennale

di Stefano Rossetti

Convegno di aggiornamento

Concordato preventivo biennale: opportunità e calcoli di convenienza

Scopri di più

L'[articolo 22, D.Lgs. 13/2024](#), elenca una **serie di fattispecie** al ricorrere delle quali il **concordato preventivo biennale** decade e, quindi, **cessa di avere efficacia**.

Tali cause di decadenza valgono **sia per i soggetti ISA** sia per i **soggetti forfettari**, grazie al rinvio operato dall'[articolo 33, D.Lgs. 13/2024](#).

Nello specifico, l'[articolo 22, D.Lgs. 13/2024](#), prevede che il concordato **cessa di produrre effetto** per entrambi i suoi periodi di imposta **nei casi in cui**:

- **a seguito di accertamento**, nei periodi di imposta oggetto del concordato – o in quello precedente (periodi d'imposta 2023, 2024 e 2025) – risulti **l'esistenza di attività non dichiarate** (o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate), **per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati**;
- a seguito di dichiarazione integrativa, **i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi** (o del valore della produzione netta), **rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato**;
- sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, **dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato**;
- ricorre una delle ipotesi di cui all'[articolo 11, D.Lgs. 13/2024](#), ovvero:
 - **non viene presentata la dichiarazione fiscale**, nei casi in cui ricorra tale obbligo, **in relazione ai 3 periodi d'imposta precedenti**;
 - il contribuente viene condannato per un **reato tributario** (D.Lgs. 74/2000), per il reato di **riciclaggio** ([articolo 648-bis, cod. pen.](#)), per il reato di **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** ([articolo 648-ter, pen.](#)) e per il reato di **autoriciclaggio** ([articolo 648-ter1, cod. pen.](#));
- vengono meno i requisiti di cui all'[articolo 10, comma 2, D.Lgs. 13/2024](#), ovvero **l'assenza di debiti per tributi** (comprensivi di interessi e le sanzioni amministrative) **amministrati dall'Agenzia delle entrate in misura pari o superiore a 5.000 euro**. In tale limite, sono compresi anche i **contributi previdenziali** definitivamente accertati con sentenza irrevocabile (o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione). **Non**

concorrono al predetto limite, invece, i **debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione**, sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili;

- è **omesso il versamento delle somme dovute** a seguito delle attività ex articolo 12, comma 2, D.Lgs. 13/2024, ovvero **non vengono versate le imposte**, sanzioni e interessi a seguito di liquidazione automatica, ai sensi dell'articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973.

Inoltre, il legislatore prevede che, **conducono alla decadenza del concordato**, la commissione di violazioni di **non lieve entità**.

Vengono definite come **violazioni di non lieve entità**:

- le violazioni constatate che integrano le **fattispecie penaltributarie ex Lgs. 74/2000**, relativamente ai **periodi di imposta oggetto del concordato** e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto;
- **la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA**, in misura tale da determinare un minor reddito (o valore netto della produzione) oggetto del concordato per un **importo superiore al 30%**;
- le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di **omissione della dichiarazione dei redditi, Irap, Iva e dei sostituti d'imposta** (articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, D.Lgs. 471/1997);
- **violazioni legate ai corrispettivi, ricevute fiscali e ddt** ex articolo 6, commi 2-bis e 3, D.Lgs. 471/1997, contestate in numero **pari o superiore a 3**, commesse in giorni diversi;
- **violazioni legate all'ispezione e alla verifica di documenti, registri e scritture contabili**, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 471/1997;
- **violazione legate alla mancata installazione o manomissione del registratore di cassa** ex articolo 11, commi 5 e 5-bis, D.Lgs. 471/1997 e articolo 2, L. 18/1983.

Ai sensi del comma 3, dell'articolo 22, D.Lgs. 13/2024, il contribuente può **evitare la decadenza** del concordato se, mediante l'istituto del **ravvedimento operoso, sana le irregolarità** relative:

- agli **omessi versamenti** delle imposte;
- alla commissione dei **reati tributari**;
- alla **inesatta o incompleta comunicazione** dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli **Isa**;
- all'**omissione delle dichiarazioni**

Quanto sopra vale, sempreché la **violazione non sia stata già constatata** e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano **avuto formale conoscenza**.

Dalla lettura della disposizione, tuttavia, emergono **diverse criticità** legate soprattutto a difetti di coordinamento normativo.



Ad esempio, si pensi alla **possibilità di ravvedere l'illecito di omessa dichiarazione** per evitare la decadenza del concordato, quando, ad oggi, **non è possibile ravvedere tale tipologia di violazione**.

Oltre a quanto sopra, inoltre, andrebbe coordinata la disposizione secondo la quale **la constatazione di un reato di tributario rappresenta una violazione di non lieve entità**, atta a far decadere il concordato, ma lo stesso legislatore prevede che il concordato cessa di aver efficacia a seguito di condanna penale (definitiva?).

CONTROLLO

Prende forma la modifica della responsabilità dei sindaci

di **Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani**

Master di specializzazione

Revisione legale: percorso di approfondimento

Scopri di più

Il documento pubblicato sul sito internet della **Camera dei Deputati** – Servizio Studi – dello scorso 30.5.2024 conferma l'avvenuta **approvazione senza modifiche** da parte dell'Assemblea, nella seduta del 29.5.2024, dell'AC 1276 che **modifica l'[articolo 2407, cod. civ.](#)**, in materia di **responsabilità dei componenti dei collegi sindacali** delle società di capitali, e del sindaco unico di Srl; il cuore della modifica consiste nella **sostituzione dell'attuale sistema** incentrato sulla **responsabilità solidale** dei sindaci **con gli amministratori** della società, con un sistema di **responsabilità** che viene parametrata e collegata (nella sua quantificazione) al **compenso percepito** dai sindaci per l'espletamento del loro incarico.

Il provvedimento si compone di **un unico articolo**, che è diretto a sostituire l'attuale testo dell'[articolo 2407, cod. civ.](#), in materia di **responsabilità dei sindaci**. La Tavola che segue mette a **confronto** il testo vigente con quello novellato, alla luce di quanto approvato dalla Camera dei deputati.

Testo vigente

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Testo post riforma

Invariato

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro,

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

Invariato

L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.

Le modifiche consistono, quindi, nella completa **sostituzione del secondo comma** e nell'aggiunta di un **comma finale** che fissa un **termine di prescrizione** all'esercizio della azione di responsabilità contro i sindaci, rimanendo immutati, invece, **il primo e il terzo comma**, rispettivamente relativi:

- al **dovere di adempiere** con professionalità e diligenza ai propri doveri, alla responsabilità circa la **veridicità delle attestazioni** e all'obbligo del segreto sui fatti e sui documenti di cui i sindaci hanno conoscenza nell'esercizio dell'incarico (comma 1) e;
- all'applicazione all'azione di responsabilità contro i sindaci delle disposizioni in materia di **azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori** di società, ove compatibili (comma 3).

Come premesso, il **cuore della epocale riforma** si incentra perciò nel **nuovo testo del comma 2**, dell'[articolo 2407, cod. civ.](#), che introduce un **sistema di perimetrazione della responsabilità** dei sindaci; una riforma copernicana che va – finalmente – a sostituire **l'attuale sistema** basato, invece, sulla **responsabilità solidale dei sindaci per i fatti e/o le omissioni degli amministratori**, la quale vede i sindaci chiamati a rispondere solidalmente, laddove il danno non si sarebbe prodotto **se essi avessero vigilato secondo quanto previsto in forza dell'incarico assolto**.

La riforma, si diceva, è veramente dirompente (rispetto al sistema attuale), poiché il **novellato testo del comma 2**, chiama i sindaci – anche ove incaricati della revisione legale – a rispondere, al di fuori del caso del dolo, per una loro **condotta commissiva o omissiva** rispetto ai doveri prescritti dalla legge, nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, entro **un perimetro massimo proporzionale al compenso annuo percepito** dal sindaco stesso.

La riforma dell'[articolo 2407, cod. civ.](#), **non modifica**, quindi, i **presupposti di innesco della responsabilità** dei sindaci, così come indicati al **comma 1**, in termini di c.d. **“responsabilità esclusiva”**, ossia quando si tratta dell'adempimento ai **doveri previsti dalla legge**, della veridicità delle attestazioni e della conservazione del segreto sui fatti e sui documenti; essa interviene, invece, rimuovendo l'assai più pericolosa forma di c.d. **“responsabilità concorrente”**, ovvero quella di cui **all'attuale comma 2** che vede i sindaci responsabili **solidalmente con gli**

amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. È questa, infatti, la circostanza che, in generale, più di tutte, ha generato **esperienze assai spiacevoli** nella pratica professionale in quanto, in questa fattispecie, l'evento dannoso è **conseguenza di un comportamento doloso o colposo degli amministratori**, e ai sindaci viene imputato che essi avrebbero potuto, o dovuto, **prevenire o impedire tale** fatto nell'esercizio delle loro funzioni (**omessa vigilanza**). Sebbene per la configurazione di questo tipo di responsabilità sia **richiesta la prova dell'esistenza** di un **nesso causale** tra il **comportamento omissivo e il danno**, l'esperienza pratica e le posizioni assunte talora dalla giurisprudenza hanno reso tale profilo di responsabilità dei sindaci assai critico e, peraltro, **non soggetto a limiti di importo**.

Ebbene, il **nuovo comma 2 cancella questo sistema di responsabilità concorrente** – al di fuori dell'ipotesi del dolo – e introduce un sistema di perimetrazione **della responsabilità dei sindaci**. Il nuovo comma 2 si innesca ove i sindaci abbiano agito (o omesso di agire) in violazione dei propri doveri, e limita la loro responsabilità a un **multiplo del compenso annuo percepito** dal sindaco.

La modifica normativa introduce, infine, un **ultimo comma all'articolo 2407, cod. civ.**, prevedendo un **termine di prescrizione di 5 anni** per esercitare **l'azione di responsabilità verso i sindaci** decorrente **dal momento del deposito della relazione dei sindaci** annessa al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno (trattasi della relazione ex [articolo 2429, cod. civ.](#)). La scelta di individuare **un unico termine** per l'azione di responsabilità avverso i sindaci, a fronte invece di diversi termini oggi stabiliti dal Codice civile a seconda del tipo di azione esercitata, **è stata motivata**, nella relazione illustrativa al provvedimento, con la necessità di **uniformare la disciplina** con quella prevista per i **revisori legali**, anche in considerazione del fatto che, non di rado, il collegio sindacale (o il sindaco unico della Srl), svolge anche la funzione di revisione legale. Infatti, **l'azione di risarcimento nei confronti dei revisori legali** si prescrive, ex [articolo 15, comma 3, D.Lgs. 39/2010](#), nel **termine di 5 anni dalla data della relazione di revisione** sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al **termine dell'attività di revisione** cui si riferisce l'azione di risarcimento.

A questo punto, non rimane che **attendere il completamento** dell'iter parlamentare e la definitiva entrata in vigore della attesa novella legislativa.

La sede di direzione effettiva è quella dove vengono assunte le decisioni

di **Marco Bargagli**

Convegno di aggiornamento

Fiscalità internazionale: novità e criticità della riforma

Scopri di più

L'individuazione della residenza fiscale del soggetto passivo costituisce da sempre un tema di fondamentale importanza in quanto, sulla base del principio della **tassazione dell'utile mondiale** (c.d. "*world wide taxation*"), una volta stabilita la reale residenza di un'impresa, la stessa sarà assoggettata a tassazione – in un determinato Stato – per i **redditi ovunque prodotti nel mondo**.

In tale contesto, con la locuzione "**esterovestizione**" si è soliti indicare una **dissociazione** fra la **residenza formale** (localizzata all'estero) e la **residenza sostanziale del soggetto passivo Ires (italiana)**, sovente finalizzata a **beneficiare di un regime fiscale più vantaggioso, rispetto a quello del Paese di effettiva appartenenza**.

In buona sostanza, attuando manovre di **pianificazione fiscale aggressiva**, una società localizza in un altro Paese la **propria residenza fiscale**, mantenendo nel territorio dello Stato italiano la **sede di direzione effettiva**.

Ciò posto giova evidenziare che, sino allo scorso 31.12.2023, **prima delle modifiche intervenute nel nostro ordinamento giuridico**, erano stati individuati dal legislatore i seguenti criteri, **alternativi tra di loro** che, sulla base delle disposizioni contenute **nell'[articolo 73, comma 3, Tuir](#)**, consentivano di **individuare la residenza fiscale del soggetto passivo in Italia**:

- la **sede legale**;
- la **sede dell'amministrazione**;
- l'**oggetto principale**.

Attualmente, a seguito delle **novità introdotte dal D.Lgs. 209/2023**, la **nuova formulazione dell'[articolo 73, Tuir](#)**, in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 209/2023 (29.12.2023), vale dire **dal 2024 per i "soggetti solari"**, prevede che «*Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione*

effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso”.

Quindi:

- **la sede di direzione effettiva** coincide con **la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso** (con contestuale recepimento del **criterio di localizzazione della residenza fiscale** adottato nella generalità delle **convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni**);
- **la gestione ordinaria** è riferita, invece, al **continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso** (imponendo, quindi, una **valutazione dell'effettivo radicamento della società, dell'ente o dell'associazione in un determinato territorio**).

In ambito **internazionale**, per **evitare fenomeni di doppia imposizione**, occorre fare riferimento, invece, **all'articolo 4, paragrafo 3, modello OCSE di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi**.

In particolare, nell'ipotesi in cui una società sia **considerata residente in due diversi Stati**, la residenza fiscale della persona giuridica **sarà individuata sulla base di un accordo tra le autorità competenti (denominato *mutual agreement*)**, che dovrà tenere conto:

- **del luogo di direzione effettiva** (*place of effective management*);
- **del luogo di costituzione** (*the place where it is incorporated or otherwise constituted*) **e**;
- **di ogni altro fattore rilevante** (*any other relevant factors*).

Nello specifico, quando si parla di **sede di direzione effettiva** occorre fare riferimento alla convenzione internazionale e relativo commentario e, in particolare, **all'articolo 4, modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni (punto 24.1)**, il quale sottolinea che per individuare la reale residenza fiscale di una società o di un ente occorre valutare **vari fattori** tra cui:

- il luogo in cui si **tengono abitualmente le riunioni del Consiglio di amministrazione o dell'organo equivalente della società o ente**;
- **il luogo in cui l'amministratore delegato e i componenti dell'alta direzione svolgono abitualmente le loro attività**;
- il luogo ove si trova il **quartier generale del Gruppo multinazionale**;
- quali sono le norme o le **Leggi del Paese che disciplinano lo status giuridico della società**;
- dove sono **tenute le sue scritture contabili**.

In tale contesto, si cita anche un ulteriore criterio individuato nel par. 24.1 del Commentario all'articolo 4, utili a individuare realmente la residenza fiscale della società: *“where the senior day-to day management of the person is carried on”*, che appare concettualmente sovrapponibile

con il concetto di **gestione ordinaria in via principale**.

Infine, il legislatore ha previsto che:

- **gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti se istituiti in Italia;**
- **si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;**
- **si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, anche i trust istituiti in uno Stato a fiscalità privilegiata quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.**

In definitiva, dal 2024, possiamo così affermare che saranno **considerate residenti in Italia le società, le associazioni e gli enti che, per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni), hanno nel territorio dello Stato:**

- la **sede legale;**
- la **sede di direzione effettiva;**
- la **gestione ordinaria in via principale.**

Ciò posto, si citano gli interessanti principi di diritto espressi in tema di **esterovestizione societaria** dalla suprema Corte di cassazione, con la **sentenza n. 17289/2024 depositata lo scorso 24.6.2024**, nella quale gli ermellini hanno anche affrontato il tema della **sede di direzione effettiva**, dando risalto al luogo ove vengono **assunte le decisioni sociali di natura amministrativa, fiscale e finanziaria**.

I supremi giudici anzitutto precisano che «la **nozione di “sede dell'amministrazione”, contrapposta alla “sede legale”,** deve ritenersi **coincidente con quella di “sede effettiva”** (di matrice civilistica), intesa come il **luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, ossia il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento** – nei rapporti interni e con i terzi – **degli organi e degli uffici societari, in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente** (Cassazione n. 3604/1984, Cassazione n. 5359/1988, Cassazione n. 497/1997, Cassazione n. 7037/2004, Cassazione n. 6021/2009, Cassazione n. 2813/2014).

In un **contesto internazionale**, la **giurisprudenza comunitaria** mostra di convergere sulla rilevanza della **“sede effettiva”** (come sopra descritta), facendo riferimento alla **sentenza della Corte di giustizia 28.6.2007, Planzer Luxembourg Sàrl**, che ha statuito che la **«nozione di sede dell'attività economica indica il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la**

direzione generale della società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest'ultima" (punto 60), e che la determinazione del luogo della sede dell'attività economica di una società implica la presa in considerazione di un complesso di fattori, al primo posto dei quali figurano la sede statutaria, il luogo dell'amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica generale di tale società».

Inoltre, a tal fine, «possono essere presi in considerazione anche altri elementi, quali il domicilio dei principali dirigenti, il luogo di riunione delle assemblee generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento della maggior parte delle attività finanziarie, in particolare bancarie (punto 61)» (Cassazione n. 15424/2021; Cassazione n. 16697/2019).

Di conseguenza, in conformità all'orientamento **espresso nel tempo in sede di legittimità** (Cassazione n. 15424/2021; Cassazione n. 16697/2019), facendo riferimento al richiamato [articolo 73, comma 3, Tuir](#), la nozione di **"sede dell'amministrazione"**, contrapposta alla **"sede legale"**, coincide con **quella di "sede effettiva"** (di matrice civilistica), intesa come **luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente e dove si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente.**

Tale valutazione, sulla base di **un approccio di effettività sostanziale**, deve tenere conto anche di ulteriori **rilevanti fattori sostanziali**, tra i quali **lo svolgimento dell'attività principale** che, a fronte di dati formali relativi alla **collocazione geografica del luogo dove si svolga l'attività amministrativa e di direzione**, depongano invece per **l'effettiva riconduzione di quest'ultima ad un diverso contesto territoriale** (Cassazione n. 1554/2023, Cassazione n. 3386/2024, Cassazione n. 23150/2022, Cassazione n. 11710/2022, Cassazione n. 24872/2020, Cassazione n. 15184/2019).

In definitiva, gli ermellini concludono affermando che, a tali principi, **non si è uniformata la valutazione di merito sviluppata dalla Commissione tributaria, avendo valorizzato e, in definitiva, fondato, la propria decisione sul solo dato della localizzazione territoriale dei beni, sminuendo, se non proprio neutralizzando del tutto, l'efficacia dimostrativa di un'attività direttiva, di natura amministrativa (ivi compresa quella fiscale e finanziaria) e gestoria asseritamente svolta nel predetto Stato estero, ove risiedevano gli amministratori e dove venivano convocate e si svolgevano le assemblee, elementi questi che, se compiutamente accertati con valutazione fattuale, coincidono con quelli indicati nelle pronunce espresse nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità.**